

Tondina: Trasmettere la complessità del procedimento giudiziale dell'affido nel quale si inserisce il TM. La complessità dell'affido si riversa nel procedimento giudiziale e viceversa. Non solo relativamente al contenuto ma anche del numero dei soggetti. Dobbiamo parlare di affidi e non di affido (consensuale, giudiziale, pre adottivo, intrafamiliare..) I procedimenti sono diversi: de potestà 330 333 334 c.c. qualche volta pezzi di procedimento a tutela si inserisce all'interno delle procedure per l'affidamento dei figli nati da relazioni di fatto; l'altra procedura è quella adozionale. Diverse per i soggetti e per le modalità. Nel procedimento di adottabilità è necessario che ci sia una persona che al posto del minore possa esprimere la sua volontà, nomina di un curatore che sia anche avvocato o tutore che sia anche avvocato. Curatore: figura che esprime l'interesse e la voce del minore che si inserisce all'interno del processo, che non ha poteri decisionali fuori dal processo. Il tutore: persona nominata per esercitare potestà genitoriale, nel caso di procedura adottabilità viene nominato dal TM un tutore provvisorio, e che ha un potere che si esercita fuori dal processo (sulle scelte di vita per il minore). Il fascio di doveri/poteri/diritti della potestà sono trasferiti al tutore. Mentre tali poteri non sono trasferiti al curatore.

Il "nome" curatore viene attribuito a ruoli diversi:

Nelle procedure a tutela (volontaria giurisdizione) può essere nominato curatore speciale ai sensi 334 quando i genitori tengono comportamenti pregiudizievoli nei confronti del patrimonio economico dei minori. Poteri fuori dal processo per l'amministrazione del patrimonio e dentro perché risponde al TM.

Sempre nelle procedure di volontaria giurisdizione, può essere nominato un curatore anche quando c'è rilevante conflitto di interessi il minore e i suoi genitori, conflitto accertato in concreto, questa figura che potrà rappresentarsi anche nel processo, rappresenta gli interessi del minore nel processo.

Quando il minore è vittima di maltrattamento nel processo penale il giudice del processo penale, se evidenzia conflitto di interesse tra minore e genitori può nominare un curatore nel processo penale. (che esercita i poteri della persona offesa - querela e costituzione di parte civile - nei confronti dei genitori).

Un altro termine che può generare confusione perché appartiene sia al linguaggio comune dei servizi sociali sia al linguaggio specifico giuridico, è "Affidamento", nell'espressione "Affidamento a servizio sociale". Si fa confusione tra l'affidamento come accudimento/presa in carico e affidamento come attribuzione di poteri/doveri definiti per la gestione del bambino in sostituzione di parte dei poteri/doveri dei genitori (accezione giuridica). Come concetto giuridico l'affidamento al servizio sociale corrisponde all'affido diretto alla famiglia affidataria, quindi definisce che il fascio di diritti/doveri/poteri definiti nell'art. 4 della 149 sia attribuito a un soggetto che ha personalità giuridica, per questo l'affidamento è attribuito al Comune (che lo esercita per mezzo dei servizi sociali).

La famiglia affidataria diventa in questo caso famiglia collocataria o di accoglienza. Chi ha il bambino diventa depositario dei doveri/poteri/diritti relativi alla gestione

ordinaria e quotidiana. Mentre le decisioni in merito al fascio dei diritti/doveri toccano al servizio.

La molteplicità dei soggetti, le differenziazioni dei ruoli e delle funzioni che questi ruoli, a seconda della situazione o della fase giuridica in cui si trovano, possono essere percepite dai servizi in alcune situazioni particolarmente difficili, come un elemento di ulteriore complessità e con fastidio. Perché è difficile distinguere i soggetti con cui parlare nel processo solamente e altri soggetti che hanno voce anche fuori dal processo.

L'affidatario deve essere sentito nel processo: quando l'affido è ai servizi sono questi che sono sentiti o per mezzo delle relazioni o personalmente (anche in Corte d'Appello).

Ruolo del CTU, consulente del giudice, terzietà, se non gli sono stati conferiti direttamente non può modificare lo status del minore, le valutazioni del CTU vengono valutate dal Tribunale. Uno dei sentimenti che spesso rilevo negli operatori è quello di essere svalutati. Ma quello che si fa in Tribunale è un processo che deve garantire la partecipazione dei soggetti legittimati, in primis i genitori, nella consulenza il contraddittorio giudiziario è assicurato in massimo grado. In questo senso non è una squalifica ma che in quella situazione si ritiene opportuno e necessario un accertamento in quella forma per motivi di tipo processuale.

### Allunga i tempi?

I CTP sono espressione dei genitori, quindi è necessario che gli operatori sappiano con chi parlano. I CTU parlano con i servizi.

Amministratori di sostegno: nominati per i genitori, interlocutore del processo, è possibile attivare la procedura per il 17° enne come elemento del programma di assistenza, è indispensabile, nel caso in cui siano i genitori beneficiari dell'istituto dell'amministratore di sostegno, comunicarlo al Tribunale.

Il soggetto responsabile del programma di assistenza è sempre il servizio sociale, anche quando non è affidatario. Il servizio è comunque responsabile di costruire, attuare e dar conto al Tribunale del programma di assistenza. Se per attuarlo è necessario comprimere la potestà genitoriale interverrà il TM. Ma la costruzione è sempre responsabilità del servizio sociale, che deve tener conto di tutti gli elementi della situazione, sentire i servizi specialistici. Le scelte dei soggetti, delle persone da sentire, devono essere definite nel programma di assistenza. Il tribunale Valuta il programma, lo accoglie, nel caso può far delle prescrizioni, ci sono delle condizioni per cui può modificarlo (se il progetto per esempio non corrisponde alla valutazione del TM). Più documentato, fondato, ben strutturato è il programma di assistenza tanto più sarà difficile che il TM cambi il programma.

giuliana.tondina@giustizia.it

Naagar: L'intervento si concentra sulla distinzione tra affido consensuale e giudiziale. Nell'affido consensuale, una volta che la famiglia di origine ha sottoscritto il progetto

di affido consensuale, inviata al GT, si apre uno scenario relativamente alle responsabilità e alle decisioni (chi decide cosa).

Nell'affido consensuale lo spazio decisionale è delimitato dalle indicazioni espresse dalla legge in cui è chiaramente definito che bisogna tener conto delle indicazioni della famiglia di origine (dove non c'è decadenza). L'inserimento del minore in struttura residenziale è disciplinato da altro articolo, che prevede la nomina del tutore. Citazione dell'art. 5 della 149 quando fa riferimento alle attività ordinarie, gestione ordinaria. Dovrebbe essere approfondito il tema di ciò che è ordinario e ciò che è straordinario. Finché c'è l'affidamento familiare consensuale siamo nella divisione e differenziazione tra gestione ordinaria e straordinaria.

Nel caso di conflitto relativamente alle indicazioni si ritiene opportuno ricorrere all'art. 316, in cui è il giudice decide chi decide. Questo conflitto che non fa venir meno il consenso all'affido può però determinare un cambiamento dello status del provvedimento (affido giudiziale) (art. 336). In questo caso deve essere eletto un rappresentato del minore. Il curatore speciale è figura sostanziale del procedimento.

Giacomo de Candia: avvocato, esperienza prima come educatore, responsabile comunità, come affidatario, giudice onorario. La cosa più importante è l'esperienza che noi ci portiamo come essere umani nell'affido. Cosa vuol dire avere fiducia? L'unico affido possibile è quello consensuale. Cosa accade nella famiglia affidataria che sceglie di fare l'affidamento (nel caso di affido fallito): il fallimento è definito dalle motivazioni che stanno alla base della scelta. Quando ascolto devo immaginare quali sono le mie sensazioni. Bari: mandato alle associazioni, sensibilizzazione, ma la storia di questa associazione è viziata/segnata fin dall'inizio dalla confusione sulle motivazioni (in realtà disponibilità non affido ma per adozione). In comunità ho visto ragazzi che hanno passato troppi affidamenti falliti. Racconta l'esperienza della realtà di Bari, dove anche l'ascolto e gli aspetti psicologici sono stati demandati ad associazioni, con lavoro sia in equipe territoriali che centrali, la seconda è quella che valuta l'idoneità. Criticità della situazione organizzativa di Bari nei quali molte risorse sono state dedicate e spese. L'esperienza deve essere rafforzata dalla conoscenza delle procedure.

Il cambiamento del Presidente del Tribunale ha modificato le procedure

Il Comune di Bari ha fatto un protocollo di intesa per l'individuazione per le famiglie affidatarie (per l'adozione mite?), dove in realtà al di là delle prassi e delle procedure è necessario valorizzare la funzione di ascolto dei soggetti coinvolti. Noi diamo delle risposte quando facciamo delle domande. E' importante per prima cosa conoscere la normativa e le procedure, che troppo spesso non sono conosciute. Quanti PEI sono realizzati? Qual è il livello di consapevolezza dei minori e delle famiglie di origine. Spesso i bambini non vengono ascoltati ma vengono "sentiti". Nelle relazioni spesso alcuni elementi vengono omesse, il magistrato prende provvedimenti sulla base di relazioni parziali. Affidare è più complesso che fare l'adozione perché bisogna prendersi in carico anche la famiglia. L'idea: dovremmo avere il coraggio di individuare le nostre credenze, i nostri copioni di vita, le nostre esperienze, che questo diventino patrimonio ma che non siano portate nelle relazioni che poi definiamo.

L'affidamento vuol dire: fare il percorso insieme con l'obiettivo di sostenere il bambino ma soprattutto la famiglia di origine.